CONVENZIONE QUADRO

TRA

Università degli Studi di Genova (di seguito anche denominata UNIGE), C.F. e P.I. 00754150100, con sede in Via Balbi, 5 – 16126 Genova, pec: protocollo@pec.unige.it, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona, il 28.02.1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo

E

ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, P IVA 01305930107, con sede legale in Via Bombrini 8 – 16149 Genova, pec: arpal@pec.arpal.liguria.it, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Trovatore, nata a Genova il 05.06.1968, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Agenzia

dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- con la legge regionale n. 20 del 04.08.2006 e ss.mm.ii. è stato disposto il "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale;
- la collaborazione tra ARPAL e UNIGE è più che decennale e ha interessato vari temi: gli aspetti idrologici e quelli chimici, la biodiversità e i progetti a valere su fondi UE, la ricerca anche applicata, la modellistica e l'intelligenza artificiale, le attività nel campo della prevenzione collettiva, della qualità e per la sicurezza dei prodotti alimentari, le pari opportunità, stage, master e tesi di laurea, la formazione in generale;
- in data 18.02.2010 si era ritenuto opportuno consolidare i rapporti di collaborazione allora in essere mediante la stipula di una convenzione quadro per disciplinare gli ambiti in cui svolgere le attività di comune interesse dei due Enti;
- la stessa convenzione quadro è stata quindi rinnovata in data 13.4.2015 e 27.4.2020;

CONSIDERATO CHE:

- è interesse delle Parti proseguire la collaborazione intrapresa con il rinnovo della succitata convenzione, scaduta il 27.4.2025.

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali.

2. I due Enti collaborano nella diffusione delle conoscenze attraverso iniziative e programmi comuni.

3. Ciascuno dei due Enti, compatibilmente con le rispettive attività istituzionali, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, le proprie competenze, l'uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei rispettivi servizi generali.

Art. 3 - Comitato di coordinamento

1. Per la realizzazione e il coordinamento delle attività di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento paritetico, composto da n. 4 rappresentanti designati da ciascuna parte.

 Per l' Università sono individuati:

 a. la Prof.ssa Elisabetta Rampone - Direttore Distav;

 b. la Prof.ssa Maria Pia Repetto - Direttore DICCA;

 c. il Prof. Emanuele Magi - Direttore DICCI;

 d. il Prof. Paolo Durando - Direttore DISSAL.

 Per ARPAL sono individuati:

 a. la Dott.ssa Paola Carnevale - Direttore Scientifico;

 b. il Dott. Domenico Avenoso - Direttore Laboratorio;

 c. il Dott. Stefano Maggiolo - Direttore Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico;

 d. la Dott.ssa Rosa Maria Bertolotto - Direttore Dipartimento Stato dell'ambiente e protezione dai rischi naturali.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, il Comitato definirà un piano annuale di attività, raccogliendo le istanze e le opportunità da parte delle strutture dei rispettivi enti di appartenenza; a seconda degli argomenti, gli incontri del Comitato potranno svolgersi in seduta plenaria o ridotta, con la presenza di delegati o di altri specialisti di settore.

Art. 4 – Convenzioni attuative

1. Le attività di cui all'art. 2 previste dal piano annuale possono essere ulteriormente disciplinate dalle Parti in specifiche convenzioni attuative tra 'ARPAL e le strutture universitarie interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi in essere stipulati in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

Art. 5 – Oneri economici

La presente convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto di collaborazione, saranno determinati nelle convenzioni attuative di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente convenzione quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

Art. 7 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il personale universitario, gli studenti ed i tirocinanti ospitati in ARPAL sono equiparati ai lavoratori di questa. Compete quindi ad ARPAL l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il personale dell'ARPAL ospitato presso l' Università è equiparato ai lavoratori di questa. Compete quindi all'Università l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente.

3. Le Parti si impegnano a provvedere al coordinamento delle attività da ciascuna svolte fornendo dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro di propria competenza e sulle relative misure di prevenzione e protezione di emergenza presenti.

Art. 8 – Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali di ARPAL è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. L'ARPAL dà atto che il personale che svolgerà le attività oggetto della presente convenzione presso i locali dell'Università è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

3. L'Università assicura gli studenti ed i tirocinanti ospitati in ARPAL contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 9 – Pubblicità e diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'ARPAL coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione contenuta nelle convenzioni attuative di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni attuative di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10.8.2018, n.101

Articolo 12 — Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. presso le sedi indicate nell'intestazione della presente convenzione. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l' avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione della presente convenzione quadro salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Articolo 13 — Registrazione

1. La presente convenzione si compone di n. 5 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate — Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 — 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà ad ARPAL il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, c. 2 bis della L.241/90

Università degli studi di Genova	**Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure**
Il Rettore	Il Direttore Generale